

## Lotto 1 – Sezione II (VI.ABILITA Srl)

### COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

#### TABELLA DI VALUTAZIONE

N°	Elementi di valutazione	Punteggio massimo		
1	Importo premio annuo	95		
Il punteggio massimo suindicato sarà attribuito all'offerta con importo di premio annuo più basso; alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio ridotto in proporzione a quello più basso, secondo la seguente formula: <b>punti 95 per importo più basso diviso ogni altro importo</b>				
Saranno inoltre attribuite alle risposte riportate nella scheda di offerta i seguenti punti				
N°	Elementi di valutazione		SI	NO
2	Ufficio liquidazione sinistri nella regione Veneto*		5	0
* Il requisito della presenza di un Ufficio Liquidazione Sinistri nel territorio della regione Veneto dovrà essere garantito dal giorno di inizio della copertura assicurativa ai termini di Polizza.				

**Bando di gara per appalto dei servizi assicurativi R.C.T. per la PROVINCIA DI VICENZA e per VI.ABILITA' Srl**

**SCHEDA DI OFFERTA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_  
della Compagnia assicuratrice \_\_\_\_\_  
per conto della quale agisce, dichiara la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere la  
copertura assicurativa della responsabilità civile, alle seguenti condizioni economiche:

**LOTTO 1 – SEZIONE I (PROVINCIA)**

Ammontare delle retribuzioni annue erogate	Aliquota imponibile pro mille	Premio imponibile annuo
Provincia di Vicenza 6.379.126,16 €		

TOTALE PREMIO IMPONIBILE ANNUO \_\_\_\_\_  
Imposte \_\_\_\_\_  
TOTALE PREMIO LORDO ANNUO (in cifre) \_\_\_\_\_  
TOTALE PREMIO LORDO ANNUO (In lettere) \_\_\_\_\_  
TOTALE PREMIO IMPONIBILE QUINQUENNALE \_\_\_\_\_  
(Inferiore alla base di gara) \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara inoltre che l'opzione scelta è la seguente:

1	Limiti di indennizzo	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B
2	Franchigie Provincia Vicenza	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B
3	Ufficio liquidazione sinistri nella regione Veneto	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

e che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita:

☐ solo dalla Società offerente \_\_\_\_\_  
☐ nella forma della coassicurazione ( art. 1911 Cod. Civ. ), così ripartita:  
1 Società delegataria \_\_\_\_\_ Quota % \_\_\_\_\_  
2 Società coassicuratrice \_\_\_\_\_ Quota % \_\_\_\_\_  
3 Società coassicuratrice \_\_\_\_\_ Quota % \_\_\_\_\_  
..... Quota % \_\_\_\_\_

## LOTTO 1 – SEZIONE II (VI.ABILITA' SRL)

Ammontare delle retribuzioni annue erogate	Aliquota imponibile pro mille	Premio imponibile annuo
Vi.Abilità srl 2.494.934,88 €		

TOTALE PREMIO IMPONIBILE ANNUO

Imposte

TOTALE PREMIO LORDO ANNUO (in cifre)

TOTALE PREMIO LORDO ANNUO (In lettere)

TOTALE PREMIO IMPONIBILE QUINQUENNALE

(Inferiore alla base di gara)

Il sottoscritto dichiara inoltre che l'opzione scelta è la seguente:

1	Ufficio liquidazione sinistri nella regione Veneto	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
---	--	-----------------------------	-----------------------------

e che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita:

☐ solo dalla Società offerente

☐ nella forma della coassicurazione( art. 1911 Cod. Civ. ), così ripartita:

1 Società delegataria	Quota %
2 Società coassicuratrice	Quota %
3 Società coassicuratrice	Quota %
.....	Quota %

Luogo e data:

Firma (Società offerente / delegataria)

Firma delle Società coassicuratrici

- 1 \_\_\_\_\_
- 2 \_\_\_\_\_
- 3 \_\_\_\_\_

**Lotto 1 – Sezione II (VI.ABILITA' SRL)**

**COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE**

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
DELLA RESPONSABILITA CIVILE**

La presente polizza è stipulata tra

<b>VI.ABILITA' SRL</b>
<b>VIA ZAMENHOF 829</b>
<b>36100 - VICENZA</b>
<b>C.F./P.I. 02928200241</b>

e

<b>Società Assicuratrice</b>
.
.

Durata del contratto

<b>Dalle ore 24.00 del :</b>	<b>31/10/2018</b>
<b>Alle ore 24.00 del :</b>	<b>31/10/2023</b>

Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati

<b>Alle ore 24.00 di ogni</b>	<b>31/10</b>
-------------------------------	--------------

## SEZIONE II

### SOMMARIO

#### **SEZIONE 1      DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

- Art.1            Definizioni
- Art.2            Attività degli Assicurati e loro individuazione

#### **SEZIONE 2      NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

- Art.1            Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2            Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3            Durata del contratto
- Art.4            Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5            Regolazione del premio
- Art.6            Recesso a seguito di sinistro
- Art.7            Modifiche dell'assicurazione
- Art.8            Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.9            Oneri fiscali
- Art.10           Foro competente
- Art.11           Interpretazione del contratto
- Art.12           Obblighi in caso di sinistro
- Art.13           Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.14           Coassicurazione e delega
- Art.15           S.I.R. Self Insurance Retention
- Art.16           Rinvio alle norme di legge

#### **SEZIONE 3      CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

- Art.1            Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
- Art.2            Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
- Art.3            Malattie professionali
- Art.4            Qualifica di terzo
- Art.5            Esclusioni
- Art.6            Precisazioni
- Art.7            Estensioni di garanzia
- Art.8            Gestione delle vertenze di danno e spese legali
- Art.9            Validità territoriale
- Art. 10           Rinuncia alla rivalsa

#### **SEZIONE 4      MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**

- Art.1            Massimali
- Art.2            Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
- Art.3            Calcolo del premio
- Art.4            Riparto di coassicurazione
- Art.5            Disposizione finale

## SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

### Art.1 - Definizioni

<b>Assicurazione :</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza :</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente :</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
<b>Assicurato</b>	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi.Abilità S.R.L.</li> <li>• tutte le persone fisiche dipendenti o non dai soggetti di cui sopra dei quali questi si avvalgano ai fini delle proprie attività.</li> </ul>
<b>Società :</b>	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
<b>Società controllata:</b>	le Società che si trovano nei confronti del Contraente nei rapporti di cui all'Art. 2359 C.C.
<b>Premio :</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio :</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro :</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo :</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia :</b>	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto :</b>	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Cose :</b>	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<b>Danno corporale :</b>	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
<b>Danni materiali :</b>	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
<b>Massimale per sinistro :</b>	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<b>Rete viaria:</b>	il piano viabile, gli elementi accessori quali ponti, viottoli, scarpate, gallerie, nonché le pertinenze stradali quali elementi indispensabili per l'esistenza della strada, piazzole di sosta, alberi, aiuole, paracarri, guardrail, cartelli, fossi di scolo, banchine, verde pubblici, marciapiedi, ecc.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo :</b>	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio :</b>	Le retribuzioni risultanti dal bilancio di esercizio della Contraente quale indicata alla voce: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Salari e stipendi</li> </ul> del Conto economico, Costi di produzione, per il personale.

## **Art.2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione**

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali quali a titolo esemplificativo e non limitativo la gestione, la manutenzione, ripristino e controllo della rete viaria (compreso il tratto di collegamento tra le città di Schio e Valdagno di comprensivi km 11 costituito da galleria principale e bretelle stradali), la proprietà, gestione, uso e manutenzione di fabbricati in genere, la gestione di concessioni ed autorizzazioni e tutto quanto previsto dalla Legge, dal regolamento e/o statuto, da atti e delibere degli Organi di gestione, svolti direttamente oppure tramite terzi ovvero tramite partecipazione ad Enti, Società, Consorzi o Associazioni.

S'intende incluso l'esercizio per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopra menzionate, pertanto la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata svolte con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

## **SEZIONE 2    NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

### **Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

### **Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/ o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

### **Art.3. - Durata del contratto**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale a partire dal 31/10/2019 con lettera raccomandata e/o P.E.C. da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

### **Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

### **Art.5 – Regolazione del premio**

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato alla fine di



ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **Art.6 - Recesso a seguito di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dello stesso, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.

#### **Art.7 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

#### **Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o P.E.C.) indirizzata alla Società.

#### **Art. 9 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art.10 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

#### **Art.11 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art.12 – Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società oppure all'agenzia/filiale della stessa alla quale è stata affidata la gestione del presente contratto, entro 15 giorni lavorativi da quando ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

La Società Assicuratrice accetta, ai fini interruttivi della prescrizione tra assicurato e assicuratore (art. 1917 del C.C. - Assicurazione della responsabilità civile), la comunicazione dell'elenco dei sinistri aperti in franchigia (fino a € 5.000,00) nell'eventualità in cui questi superassero tale soglia.

La suddetta comunicazione dovrà avvenire entro il primo trimestre dell'anno solare relativamente ai sinistri dell'anno precedente, a mezzo PEC o raccomandata alla Società Assicuratrice o al delegato di quest'ultima per la gestione dei sinistri.

Fatti salvi i casi di morte e di infortunio grave per i quali si applica il disposto del comma uno, l'Assicurato ha facoltà di provvedere direttamente alla gestione dei sinistri presumibilmente rientranti nella franchigia contrattuale, presentando la denuncia alla Società solo in via cautelativa ed a valere quale interruzione del termine di prescrizione di cui all'Art. 2952 del C.C., restando comunque impegnata ad istruire la relativa pratica ed a tenere a disposizione della Compagnia la relativa documentazione.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente :

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 13 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società alle scadenze annuali oppure ad esplicita richiesta, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva e motivazione);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti senza seguito (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

#### **Art.14 - Coassicurazione e delega (opzionale)**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione, ivi compresa la gestione dei sinistri, compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposita tabella della Sezione 4 alla presente Polizza.

**Art. 15 – L'assicurazione entra in vigore dopo i primi Euro 5.000,00 per sinistro, importo che resta a totale carico del contraente-assicurato quale Self Insurance Retention (S.I.R.) per ciascun sinistro rct/o**

Si conviene pertanto che:

1- per i danni il cui ammontare rientri nella S.I.R. medesima, le operazioni di accertamento, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione, comprese le spese legali rimarranno a totale carico del Contraente-Assicurato;

2 – per i danni sia a cose che lesioni, il cui ammontare superi la S.I.R., la Società provvederà alla gestione e trattazione del sinistro direttamente con il terzo danneggiato.

A seguito di accordo transattivo con il danneggiato per la definizione del sinistro, la società emetterà atto di quietanza e lo invierà alla contraente per la sottoscrizione da parte della stessa.

A seguito di sottoscrizione da parte della contraente, l'atto di quietanza verrà inoltrato al terzo danneggiato al fine di accettazione e sottoscrizione anche da parte di esso.

Accettato e debitamente sottoscritto dalla contraente, dalla società nonché dal terzo danneggiato si provvederà alla liquidazione dell'importo definito ripartendo lo stesso come segue:

- la contraente liquiderà al terzo danneggiato la franchigia pari ad € 5.000
- la società liquiderà al terzo danneggiato la parte eccedente la franchigia di € 5.000
- qualora l'importo accettato dal danneggiato dovesse rientrare nell'importo di € 5.000 la società ne darà immediata informazione alla Contraente la quale provvederà a liquidare direttamente il danneggiato.

In caso di sentenza esecutiva di condanna al risarcimento, anche di primo grado, la Società è tenuta a liquidare al danneggiato l'importo stabilito in sentenza senza indugio.

In caso di mancata liquidazione da parte della Società, ancorché pendente il giudizio in grado successivo al primo o decorrenti i termini di impugnazione, la Società è obbligata a tenere indenne l'Assicurato di quanto quest'ultimo sia tenuto a pagare al terzo danneggiato in seguito ad atto di precetto; è altresì a carico della Società la rifusione dei danni cagionati dall'eventuale conseguente sospensione di pubblico servizio.

**Art.16 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

#### **Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

#### **Art.2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile :

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti da Prestatori di lavoro di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 N.222.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erranee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità

#### **Art.3 – Malattie professionali**

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma in ogni caso non anteriori a 24 mesi dalla data di effetto del contratto, o entro 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da cause o sinistri verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie conseguenti :
  - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
  - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i sinistri verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

#### **Art.4 – Qualifica di terzo**

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Riveste la qualifica di terzo anche la Provincia di Vicenza e tutti i suoi Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Ente di cui sopra di cui questo si avvale ai fini della propria attività.

#### **Art.5 - Esclusioni**

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

- 1. da furto, eccettuati i seguenti casi, che invece sono ricompresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità:
  - 1.1. furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività,
- 2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità del D.Lgs. 209/2005, e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
- 3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 4. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
  - inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
  - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
  - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;

5. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte degli Agenti della Polizia Municipale armi e relativo munizionamento;
6. omissis;
7. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto;
8. derivanti da campi elettromagnetici;
9. derivanti da organismi/prodotti geneticamente modificati;
10. guerra
11. alle opere oggetto dei lavori o sulle quali si eseguono lavori.

#### **Art.6 – Precisazioni**

A titolo indicativo e non limitativo si precisa che l'assicurazione vale anche per:

1. La responsabilità civile derivante da proprietà, conduzione, uso, gestione e/o manutenzione, a qualsiasi titolo o destinazione, della rete viaria in gestione, di fabbricati comprese tensostrutture e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
  - attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche;
  - civili abitazioni, uffici;
  - attività rurali;
  - attività industriali, commerciali e/o di deposito merci.E' altresì compresa la responsabilità civile derivante da proprietà, conduzione, uso, gestione e/o manutenzione di terreni, parchi, baraccamenti, alberi d'alto fusto, piante, giardini, canali, fossati, ecc. ed eventuali impianti ed attrezzature (inclusa l'ordinaria e straordinaria manutenzione) a qualunque uso destinati.  
Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli enti sopradescritti e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione.
2. La responsabilità civile derivante da qualsiasi manifestazione organizzata dal Contraente;
3. La responsabilità civile quale proprietario e quale committente della gestione effettuata in concessione da terzi (es. impianti di distribuzione del gas, dell'acqua, ecc.).
4. La responsabilità derivante da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, scavi, reinterri, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.
5. La responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.
6. La responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato.
7. La responsabilità derivante dalla gestione di servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario;
8. La responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socioformativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili), spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e macelli e simili. Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori.
9. La responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

10. La responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza" ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n. 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
11. La responsabilità derivante da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo.
12. La responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.
13. La responsabilità civile dell'Assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno.
14. La responsabilità per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.
15. La responsabilità per i danni occorsi ai veicoli di Terzi e/o Dipendenti/Amministratori delle sedi della Contraente negli spazi per il parcheggio e/o sosta sia interni che riservati alla Contraente.
16. La responsabilità per i danni arrecati a cose di proprietà dei Dipendenti/Amministratori.
17. La garanzia s'intende prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni avvenuti dopo il compimento dei lavori e ciò esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi. Questa specifica estensione vale per i danni conseguenti a lavori eseguiti durante il periodo di validità del presente contratto e che si siano manifestati e siano stati denunciati non oltre 18 (diciotto) mesi dall'esecuzione dei lavori stessi e/o dalla cessazione della polizza.
18. La garanzia è estesa anche per lo scambio di personale, attrezzature ed impianti tra la Contraente e la Provincia di Vicenza.

#### **Art.7 – Estensioni di garanzia**

A maggior chiarimento la garanzia s'intende estesa a:

1. Fermo restando che la copertura è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile (committenza in genere), le garanzie tutte operano altresì per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
2. La responsabilità civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dal D.Lgs. 209/2005.
3. Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subito a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.
4. La responsabilità civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

#### **Art.8 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali**

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle

indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C..

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa.

La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali.

L'Assicurato si riserva la facoltà di nominare un difensore di propria elezione, soprattutto nel caso particolare e non esclusivo in cui venga richiesta, a titolo di risarcimento, una somma superiore al capitale assicurato; in questo caso le spese legali sono a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa la Società.

#### **Art.9 – Validità territoriale**

La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.

#### **Art. 10 – Rinuncia alla rivalsa**

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori e/o collaboratori degli Assicurati, nonché nei casi di responsabilità di un Assicurato nei confronti di altro assicurato salvo per il caso di dolo.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante agli Assicurati per Legge.



#### SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

##### Art.1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali :

<b>Responsabilità Civile verso Terzi</b>	€ 5.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 5.000.000,00.= per ogni persona lesa e</li> <li>• € 5.000.000,00. per danni a cose</li> </ul>
<b>Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro</b>	€ 5.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 2.000.000,00.= per persona lesa.</li> </ul>

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

Si precisa che, nel caso di attivazione delle garanzie RCT ed RCO per un singolo sinistro, il massimale aggregato non potrà superare € 10.000.000,00.

Resta altresì convenuto che per ogni periodo assicurativo annuo la Società non sborserà somma superiore a € 10.000.000,00.

##### Art.2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni con l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta per danni a cose di:

- **€ 5.000,00 (cinquemila)** per ciascun sinistro a cose

e con i seguenti sottolimiti, scoperti e salvo le seguenti franchigie che derogano la franchigia fissa assoluta:

<b>Garanzia</b>	<b>Limiti di risarcimento</b>	<b>Scoperto e/o franchigia</b>
Interruzioni e sospensioni di attività (Sez.3 Art.1 II° comma)	€ 500.000,00 per sinistro.	10% del danno con minimo di € 1.500 per sinistro.
Danno biologico (Sez.3 Art.2 punto 3)	I massimali RCO di polizza.	€ 2.500,00 per sinistro.
Malattie professionali (Sez.3 Art.3)	I massimali RCO di polizza.	Nessuna.
Danni da furto (Sez.3 Art.5 punto 1.1)	€ 5.000,00 per danneggiato con il massimo di € 50.000,00 anno.	€ 2.500,00 per sinistro.
Danni a mezzi di trasporto (Sez.3 Art.6 punto 5)	I massimali di polizza.	€ 2.500,00 per veicoli danneggiati.
Danni a cose in consegna e custodia (Sez.3 Art.6 punto 6)	€ 100.000,00 per sinistro/anno.	€ 2.500,00 per sinistro.
Danni da incendio, esplosione, scoppio (Sez.3 Art.6 punto 9)	€ 500.000,00 per sinistro.	€ 2.500,00 per sinistro.
Danni da inquinamento accidentale (Sez.3 Art.6 punto 11)	€ 1.000.000,00 per sinistro.	10% del danno con minimo di € 2.500,00 per sinistro.
Danni a condutture ed impianti sotterranei (Sez.3 Art.6 punto 12)	€ 500.000,00 per sinistro/anno.	€ 2.500,00 per sinistro.
Danni da cedimento e franamento del terreno (Sez.3 Art.6 punto 13)	€ 500.000,00 per sinistro/anno.	€ 2.500,00 per sinistro.
Danni da scavo, posa, reinterro (Sez. 3, Art. 6, punto 14)	€ 500.000,00 per sinistro/anno.	€ 2.500,00 per sinistro.
Garanzia postuma (Sez. 3 Art. 6, punto 17)	€ 500.000,00 per sinistro	€ 2.500,00 per sinistro

### Art.3 – Calcolo del premio

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:

Retribuzione annua lorda Euro	Tasso finito pro-mille	Premio finito anticipato €
2.494.934,88	0,00	0,00

Il premio finito anticipato rappresenta anche il premio minimo di polizza.

### Scomposizione del premio complessivo

Premio annuo imponibile	€	0,00
Imposte	22,25%	0,00
Totale lordo	€	0,00

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'Art.5 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo.

### Art.4 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

### Art.5 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.